



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Agenzia per la Coesione Territoriale



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
Dipartimento della funzione pubblica



“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”

CUP J59J16000760006

Webinar

***Le novità del decreto semplificazioni in materia di
impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile***

**La dichiarazione di inizio lavori asseverata ai
sensi dell’art. 6-bis del d.lgs. n. 28 del 2011**

a cura di Massimo Puggioni

16 febbraio 2021

Quadro normativo

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*» (Decreto Semplificazioni)

Convertito con modificazioni con Legge 11 settembre 2020, n. 120

Articolo 56 - Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonché di spalma incentivi

Comma 1 lettera a) – Introduzione dell'art. 6-bis del D.Lgs. n. 28/2011

D.Lgs. n. 28/2011 – art. 6-bis

Dichiarazione di inizio lavori asseverata (D.I.L.A.)

Si applica a:

- **interventi su impianti esistenti**
- **modifiche di progetti autorizzati**

Condizioni:

- senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse;
- a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento;
- Specifiche categorie di intervento (segue)

D.Lgs. n. 28/2011 – art. 6-bis

Categorie di intervento a cui si applica la D.I.L.A.:

- a) impianti eolici:** interventi consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 15 per cento;
- b) impianti fotovoltaici con moduli a terra:** interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione delle volumetrie di servizio non superiore al 15 per cento e una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 20 per cento;
- c) impianti fotovoltaici con moduli su edifici:** interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici a uso produttivo, nonché, per gli edifici a uso residenziale, interventi che non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati;
- d) impianti idroelettrici:** interventi che, senza incremento della portata derivata, comportano una variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al 15 per cento.

D.Lgs. n. 28/2011 – art. 6-bis

Modifiche di progetti non ancora autorizzati

Qualora, nel corso del procedimento di autorizzazione di un impianto, intervengano varianti consistenti negli interventi elencati al comma 1, il proponente presenta **all'autorità competente per la medesima autorizzazione** la comunicazione di cui al comma 4.

La dichiarazione non comporta alcuna variazione dei tempi e delle modalità di svolgimento del procedimento autorizzativo e di ogni altra valutazione già avviata, ivi incluse quelle ambientali.

D.Lgs. n. 28/2011 – art. 6-bis

D.i.l.a. per nuovi impianti

3. Con le medesime modalità previste al comma 1, **al di fuori delle zone A** di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e **ad esclusione degli immobili tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio** di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili:

- **i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali;**
- **i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto.**

D.Lgs. n. 28/2011 – art. 6-bis

Gli interventi soggetti a D.i.I.a.

- Non sono sottoposti a **valutazioni ambientali** e **paesaggistiche**,
- Non sono sottoposti all'acquisizione di **atti di assenso comunque denominati**;
- sono realizzabili a seguito **del solo deposito della dichiarazione di cui al comma 4**:

*Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità degli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse **presenta al Comune, in formato cartaceo o in via telematica**, una dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attestino il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie.*

Per gli impianti di cui al comma 3 [nuovi impianti], alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione alla rete elettrica redatti dal gestore della rete.

D.Lgs. n. 28/2011 – art. 6-bis

Gli interventi di cui al comma 1, possono essere eseguiti anche su **impianti in corso di incentivazione**. L'incremento di produzione energetica derivante da un aumento di potenza superiore alle soglie di cui all'articolo 30 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, è qualificato come ottenuto da potenziamento non incentivato.

Il GSE adegua conseguentemente le procedure adottate in attuazione dell'articolo 30 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, e, ove occorra, le modalità di svolgimento delle attività di controllo ai sensi dell'articolo 42.

D.Lgs. n. 28/2011 – art. 5

Modifiche a impianti soggetti ad autorizzazione unica

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata [...] sono individuati, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, **gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica**, fermo restando il rinnovo dell'autorizzazione unica in caso di modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. **Gli interventi di modifica diversi dalla modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati e non ancora realizzati, sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6-bis**. Non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui **all'articolo 6, comma 11**, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.